

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/173 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2022

**relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE**

[notificata con il numero C(2022) 605]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche <sup>(1)</sup>,vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Come annunciato nella comunicazione della Commissione «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», del 19 febbraio 2020, le soluzioni digitali sono fondamentali per aiutare l'Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio dei cittadini e delle imprese rispettando i valori dell'Unione. A tal fine, è fondamentale che: le persone traggano vantaggio dalla tecnologia, sia garantito un mercato unico senza frontiere, in cui le imprese di tutte le dimensioni possano competere in condizioni di parità, e siano perseguiti i valori democratici, il rispetto dei diritti fondamentali e un'economia sostenibile, a impatto climatico zero ed efficiente nell'impiego delle risorse. In tale contesto lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale che è sempre più utilizzata per un'ampia gamma di servizi commerciali e pubblici.
- (2) Nell'Unione la politica dello spettro radio è perseguita e attuata in maniera tale da rispettare e contribuire alla libertà di espressione, compresa la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee, senza distinzione di frontiere, nonché alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, in linea con i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. L'accesso al mercato per diversi operatori è necessario per garantire il pluralismo e la libertà di informazione.
- (3) La decisione 2009/766/CE della Commissione <sup>(3)</sup> armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio nelle bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz («banda di frequenze 900 MHz») e nelle bande di frequenze 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz («banda di frequenze 1 800 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione, compresi i servizi a banda larga senza fili. Tale decisione garantisce il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup> per quanto riguarda la coesistenza dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e dei sistemi GSM nella banda 900 MHz.

<sup>(1)</sup> GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32). Tale decisione è stata modificata dalle decisioni della Commissione 2011/251/UE e (UE) 2018/637. L'ultima modifica riguarda le condizioni tecniche armonizzate per l'Internet delle cose.

<sup>(4)</sup> Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85). Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

